

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 4 marzo 2015, in Roma tra Swiss RE Europe SA Rappresentanza per l'Italia, rappresentata da:

- Carlo Coletta, *Rappresentante Generale per l'Italia della Swiss Re Europe SA Rappresentanza per l'Italia*
- Silvia Catalano, *HR Generalist Italia*

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale (di seguito RSA) FISAC CGIL, nella persona della Sig.ra Rossana Massaro

convengono e stipulano il presente accordo sindacale.

Art. 1 – Ambito di applicazione, durata e quadro di riferimento

Il presente accordo si applica al personale Dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato in forza, che abbia superato il periodo di prova, individuato all'art. 1 del vigente Contratto Integrativo Aziendale, e non si applica ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualunque ragione alla data di decorrenza.

L'accordo sostituisce eventuali precedenti accordi aziendali aggiuntivi al CIA in merito e decorre dal 1° marzo 2015 fino alla durata del vigente CIA, fatte salve diverse decorrenze specificamente indicate nel testo.

Tutte le disposizioni del presente accordo sono ad ogni effetto correlate ed inscindibili tra di loro e con il vigente CIA e non sono pertanto suscettibili di separata considerazione ed applicazione.

Art. 2 – Permessi per malattia figlio

In linea con la Raccomandazione dell'ANIA prevista all'art. 39 del vigente CCNL "Disciplina dei Rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Dipendente non Dirigente", e a parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, in caso di malattia del figlio, entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alla malattia del figlio:

- **fino al compimento dei 3 anni del figlio.** Illimitatamente e anche contemporaneamente all'altro genitore, anche se la malattia non è in fase acuta. Tali permessi saranno retribuiti fino ad un massimo di 40 ore l'anno usufruibili anche a giornate intere;

- **dai 3 anni compiuti al compimento dei 10 anni.** 40 ore l'anno ma alternativamente con l'altro genitore, di cui solo le prime otto ore retribuite.

Per fruire dei permessi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato dal pediatra e/o da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e, nel caso di malattia del figlio dai 6 ai 10 anni, sottoscrivere una dichiarazione relativamente al fatto che l'altro genitore non stia godendo dei permessi al medesimo titolo.

In occasione di assenze continuative, per le motivazioni di cui al presente articolo, pari almeno ad un mese, è possibile richiedere anticipazioni di TFR nei limiti economici previsti all'art. 14 del vigente CIA, che regola la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda



Per la RSA

